

ALLEGATO 4-bis

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO IPIB

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

L'intermediario che entra in contatto con il cliente è identificato nel documento "Allegato 3" unito al presente "allegato 4 -bis"

SEZIONE I - Informazioni modello di distribuzione

- a. L'intermediario agisce in nome e per conto di UNIPOLSAI Assicurazioni Spa;
b. Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

BRUNELLO ASSICURAZIONI di Brunello Gianluca, P. Iva 02772280240 - Galleria Perazzolo 10 – 36071 Arzignano (Vi), iscritta alla sez. A con numero A000002194, in qualità di Intermediario Emittente/Proponente che svolge la sua attività per le seguenti imprese assicurative:

- Allianz Spa - Allianz Global Life
- Allianz Direct Spa - AWP p.&c. S.a.

SEZIONE II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n° 40/2007. Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti delle imprese indicate al punto a), ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati al punto b) se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano. Inoltre l'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice;
- l'intermediario non fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- l'intermediario distribuisce contratti assicurativi in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva con una o più Imprese; al riguardo si rinvia all'elenco delle Imprese di cui al punto a) e b);
- l'intermediario fornisce al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- l'intermediario ai sensi dell'art. 185 del Codice consegna al contraente i documenti informativi nonché ai sensi del Regolamento UE n° 1286/2014 i documenti contenenti le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo: Condizioni generali di polizza (CGA) e Glossario e DIP e DIP AGGIUNTIVO

Sezione III: INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI ED AGLI INCENTIVI

L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. Le Imprese possono prevedere la corresponsione di premi ed extra provvigioni a favore dell'Intermediario. L'Intermediario può prevedere per i propri collaboratori iscritti in sez. E la corresponsione di incentivi parametrati alla qualità tecnica della intermediazione assicurativa posta in essere, tenendo in considerazione la compilazione delle proposte, la tempistica tra la compilazione della proposta di polizza e l'emissione della polizza medesima, il maturare o meno degli storni provvigionali per annullamento/riscatto delle polizze ed, in generale, l'equità e professionalità nella vendita dei prodotti d'investimento assicurativi. Gli importi relativi a costi ed oneri sono resi noti tramite la consegna al contraente dei documenti informativi ai sensi dell'art. 185 del Codice nonché dei documenti contenenti le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo ai sensi del Regolamento UE n° 1286/2014: Condizioni generali di polizza (CGA) e Glossario e DIP e DIP AGGIUNTIVO

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal cliente all'Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell'Agenzia e dei soggetti che operano al suo interno. L'Intermediario può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.